

Oggetto: Precisioni e chiarimenti in merito alle osservazioni pervenute con prot. 8129/2024 relative alla proposta di deliberazione avente ad oggetto la costituzione di una holding di partecipazioni e conferimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Empoli nelle società Alia Servizi Ambientali s.p.a. e Agenzia per lo sviluppo dell'Empolese Valdelsa s.c.p.a.

In data 1/02/2024 sono state trasmesse dal Comitato Trasparenza per Empoli delle osservazioni relative alla proposta di deliberazione avente ad oggetto la costituzione di una Holding di partecipazioni e conferimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Empoli nelle società Alia Servizi Ambientali spa e Agenzia per lo sviluppo dell'Empolese-Valdelsa, acquisite con nota prot. 8129/2024.

Di seguito si riportano le osservazioni trasmesse (*in corsivo*) e i relativi chiarimenti e osservazioni (**in neretto**):

“Premesso [...] che, in modo surrettizio, l'attuale progetto di costituzione della "holding di partecipazione" da parte degli 11 Comuni dell'Empolese Val d'Elsa sostituisce il progetto della cosiddetta "holding di secondo livello" senza apportare modifiche sostanziali rispetto alle eccezioni sollevate dalla Corte dei Conti che ha espresso parere negativo con Deliberazione della Sezione di Controllo della Toscana n. 50/2023/PAS”

Lo schema di proposta di deliberazione consiliare pubblicato vuole addivenire alla costituzione di una Holding di partecipazioni attraverso un processo organizzativo e motivazionale differente rispetto a quello che ha avuto ad oggetto la Deliberazione della Corte dei Conti 50/2023 citata nelle osservazioni, sia da un punto di vista del perimetro dei Comuni interessati, sia per quanto riguarda gli scenari delineati nella deliberazione stessa, sia al necessario superamento di tutte le criticità evidenziate dalla Corte stessa, sia infine per la strategicità dell'operazione stessa per i Comuni interessati e quindi dei loro territori.

“che, come indicato nella proposta di delibera (pag. 19) del Consiglio comunale, "si tratta di una società Holding plurienti avente come oggetto esclusivo la gestione delle partecipazioni in società che svolgono servizi pubblici a rilevanza economica";

che l'art. 3, comma 3, d.lgs. 201/2022, fissa il principio secondo il quale "Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva" che amplifica il concetto della consultazione aggiungendo anche il confronto con eventi pubblici dei cittadini;”

Il d.lgs. n. 201/2022 ha per oggetto l'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica e pertanto non si applica alla procedura in esame ovvero alla costituzione di una holding di partecipazioni comunali che peraltro svolge funzioni strumentali.

In questa fase del procedimento, lo schema di atto deliberativo è solo soggetto a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, Tusp.

“Considerato che:

- *La definizione di "holding di secondo livello" utilizzata nel progetto precedente e, implicitamente ripresa nell'attuale, è tecnicamente errata non consentendo l'esatta prospettiva del ruolo del Comune nella gestione dei servizi pubblici allontanandolo da una presenza diretta nella gestione e, quindi, negli indirizzi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali del servizio pubblico, quelli definiti dall'art. 3, comma 1, del citato d.lgs. 201/2022 e cioè quelli che "rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità".*

Il livello di una società si misura in rapporto alla partecipazione del socio, nel caso il Comune, e, per tale motivo, la holding di partecipazione è una società di primo livello rispetto al Comune. Non è una banale sottolineatura lessicale, è una puntualizzazione che colloca il Comune nella giusta posizione in funzione del suo ruolo istituzionale.

Prima della costituzione della Multiutility Toscana, il Comune era socio di Publiservizi, primo livello, che, a sua volta, era socia, ad esempio, di Acque S.p.A., secondo livello. Il Comune, con gli altri Comuni soci, aveva il controllo diretto di Publiservizi e attraverso la stessa, pur in modo annacquato, non potendo condizionare gli amministratori di Publiservizi e, quindi, nemmeno quelli di Acque S.p.A. per effetto di quanto stabilito dall'art. 2364 del Codice civile, avere informazioni dirette della gestione del servizio. Dopo la costituzione della "Multiutility Toscana" la situazione non si modifica essendo l'attuale ALIA Servi Ambientali, una società di primo livello che ha sostituito Publiservizi, ma, dopo la costituzione della "holding di partecipazione", Acque S.p.A., diventerà una società di terzo livello, allontanandosi ulteriormente il ruolo del Comune, e dopo la costituzione di "HolCo, la holding pubblica di tutti i Comuni soci di ALIA, diventerà una società di quarto livello cancellando definitivamente ogni possibilità per il Comune di aver accesso alla documentazione della società e di avere conoscenza del bilancio di Acque S.p.A. solo dopo il filtro di quattro Consigli di Amministrazione e di tre assemblee soci cui non potrà partecipare.

Anche i dividendi, per i quali confermiamo la nostra contrarietà alla loro distribuzione, subiranno quattro decurtazioni per consentire la copertura dei costi di gestione e la patrimonializzazione delle quattro società intermedie. Come evidenziato dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Toscana n. 50/2023/PAS, la diminuzione delle entrate, per il Comune, equivale ad un costo poiché riduce la sua capacità di spesa.”

Lo schema di proposta di deliberazione di Consiglio comunale oggetto di pubblicazione non riporta alcuna definizione di “holding di secondo livello” e non fa che replicare l’esperienza positiva e consolidata della collaborazione ed integrazione nella gestione di servizi istituzionali anche per la gestione dei servizi pubblici locali.

Per quanto riguarda i servizi istituzionali detto risultato è stato ottenuto attraverso un soggetto giuridico pubblico ovvero l’Unione dei Comuni mentre per i servizi pubblici locali a rilevanza economica sarà ottenuto attraverso un soggetto giuridico privato ovvero una Holding di partecipazioni.

Considerato che i servizi pubblici locali a rilevanza economica nel tempo hanno assunto una dimensione territoriale quasi regionale è fisiologico che si formino diversi livelli di aggregazione di soggetti giuridici rappresentativi delle realtà locali, proprio per rappresentare meglio le esigenze dei territori.

La rilevanza dei dividendi sulla scelta da fare deve rimanere residuale in quanto le società partecipate ed in modo particolare le multiutility, quale è Alia, avendo partecipazioni strategiche in più settori di servizi pubblici locali, devono in prima battuta fungere anche da cassaforte per distribuire risorse da servizi che ne hanno in eccesso a quelli che ne hanno maggiore necessità, in modo da ottimizzare la politica degli investimenti su territori sempre più ampi.

Per quanto riguarda i costi della scelta di costituire una Holding di partecipazioni, è stata effettuata una analisi dei costi differenziali e di opportunità, collegati alla scelta della costituzione della Holding di partecipazioni, confrontando i costi del personale riconvertibile all'interno degli 11 Comuni del Circondario Empolese Valdelsa con i costi di governance originati dalla scelta della costituzione della Holding di partecipazioni non immediatamente eliminabili. Non sono stati considerati per evidenti ragioni i costi comuni ad entrambe le scelte e quelli eliminabili. Considerato che detto confronto, come meglio evidenziato dal prospetto di calcolo conservato in atti, porta ad un costo differenziale sostanzialmente pari a zero, la convenienza della scelta della Holding di partecipazioni deve pertanto essere analizzata sotto gli aspetti qualitativi non misurabili immediatamente dal punto di vista monetario e individuabili nei costi di opportunità derivanti dalla mancata costituzione della Holding di partecipazioni, di seguito riportati.

Aspetti tutti qualitativi non misurabili monetariamente, individuabili nei costi di opportunità:

- a) controlli specializzati su aspetti societari complessi. Know how indisponibile in gran parte degli 11 Comuni;**
- b) un'azione amministrativa coordinata e unitaria nel governo delle partecipazioni comuni nelle società che prestano servizi pubblici a rilevanza economica;**
- c) una elaborazione di una pianificazione strategica e programmazione operativa dei servizi pubblici locali a rilevanza economica del territorio attraverso l'attivo coinvolgimento e la collaborazione tra parte politica e parte tecnica, inserendo obiettivi comuni nei documenti di programmazione DUP e PEG di ciascuna Amministrazione interessata;**
- d) una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla governance e alla gestione dei servizi pubblici, assicurando la convenienza economica della scelta e la sostenibilità finanziaria.**

“L'indicazione che trattasi di società con esercizio di attività esclusiva alla partecipazione di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica risponde al vero, attualmente, solo per la gestione dei rifiuti, attività di ALIA Servizi e Ambiente, ma non per gli altri servizi.

Dopo la costituzione della Holding pubblica (HolCo) e della separazione della gestione dei rifiuti nella OpCo, come previsto dal progetto "Multiutility Toscana", la Holding di partecipazione dell'Empolese Val d'Elsa sarà una finanziaria pura, che partecipa in una società altrettanto

finanziaria pura, la HolCo, che, a sua volta partecipa in una ulteriore finanziaria pura, ALIA che avrà separato la gestione dei rifiuti.

L'attività finanziaria, limitata alla riscossione di dividendi, senza la previsione alcuna attività operativa, è una funzione istituzionale?"

Lo schema di deliberazione non ha per oggetto Alia ma ha per oggetto la costituzione di una Holding di partecipazioni comunali, una holding finanziaria pura, che non prevede pertanto alcuna gestione operativa diretta di servizi pubblici locali.

Detta fattispecie è prevista all'art. 4 comma 2, lettera d) del TUSP e per disposizione di legge non ha l'obbligo del rispetto del divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società perché ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali. La holding di gestione delle partecipazioni rientra tra le c.d. "società strumentali" che erogano attività rivolta agli stessi enti azionisti, con funzione di supporto alle amministrazioni .

La Holding di partecipazioni la cui costituzione è oggetto dello schema di deliberazione rappresenta uno strumento diverso sia nel contenuto che nelle finalità rispetto ad Alia:

- la holding di partecipazioni, come meglio argomentato nella proposta di deliberazione, rappresenta lo strumento utile per meglio rappresentare in modo unitario le esigenze omogenee di un territorio identificato in quello degli undici comuni soci;**
- Alia rappresenta una multiutility, avente le caratteristiche per essere quotata in borsa, con un raggio di azione regionale e con capacità finanziarie e patrimoniali adeguate per reggere la concorrenza degli altri player nazionali, quali Iren, Hera, A2A, etc. ..**

"L'art. 4 del d.lgs. 175/2016 impone che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" e, al comma successivo precisa che "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti); c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo*

n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Nessuna delle attività indicate, sia direttamente che indirettamente, è svolta dalla "holding di partecipazione" alla quale è attribuita l'unica funzione finanziaria di riscuotere e distribuire dividendi, funzione che pu essere realizzata, come indicato nella delibera con parere negativo della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Toscana n. 50/2023/PAS, con il ricorso ad un patto parasociale o struttura simile che garantirebbe una valorizzazione del ruolo e funzione degli Enti Locali eliminando costi inutili e aumentando le entrate per i Comuni, fatto particolarmente importante in una fase di tensione economica e finanziaria dell'Amministrazione Pubblica che pu essere alleggerita senza aggiungere ulteriori costi ai cittadini e utenti.

Una valutazione che dovrebbe essere tenuta in giusta considerazione anche per la costituzione della Holding pubblica (HolCo) che si trova nelle medesime condizioni, ossia quelle di non garantire i ruoli e le funzioni istituzionali degli Enti Locali soci e con costi inutili, nel caso specifico anche più elevati considerato che è previsto un Consiglio di Amministrazione composto da 5 consiglieri.

Nelle altre Multiutility prese a modello per la costituzione della Multiutility Toscana, i soci pubblici non sono rappresentati da una holding finanziaria pubblica ma partecipano direttamente nella società o sono raggruppati in un patto parasociale come nel caso di HERA S.p.A.

- *l'art. 5 del d.lgs. 175/2016, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano motivare, nella costituzione di società, in merito al rispetto delle finalità istituzionali, ma queste, come emerge dalla proposta di delibera del Consiglio comunale, sembra essere solo quella di assicurare la presenza nel Consiglio di Amministrazione della holding pubblica (HolCo), superando la quota del 5% come stabilito nel patto parasociale sottoscritto in occasione della fusione costitutiva della Multiutility Toscana, per avere il diritto alla nomina di un proprio amministratore individuato nell'Amministratore unico della "holding di partecipazione" garantendogli, in questo modo, una remunerazione che soddisfi anche l'attività svolta nella holding di partecipazione (pag. 4).*

La nomina della stessa persona come Amministratore della holding di partecipazione e componente del Consiglio di Amministrazione della Holding Pubblica (HolCo) configura, per , una situazione di incompatibilità vietata dal d.lgs. 39/2013."

La fattispecie della holding di gestione delle partecipazioni comunali rientra nell'art. 4 comma 2, lettera d) del TUSP come da consolidata giurisprudenza e dottrina in materia.

Strumenti giuridici come i “patti parasociali” o i “patti di sindacato” risultano inefficaci ed inefficienti rispetto alla necessità di un'attività di supporto strutturata (tramite la Holding di partecipazioni) diretta a fornire servizi a tutti i Comuni soci, supportando operativamente gli organi politici nelle decisioni strategiche e gli organi tecnici rispetto ai crescenti adempimenti richiesti dalla normativa per le società partecipate (Dlgs n. 175/2016) e in generale per i servizi pubblici locali a rilevanza economica (Dlgs n. 201/2022).

I patti parasociali a causa della loro limitata durata – anni 5 – prevista per legge dal disposto dell'art. 2341 bis del codice civile, termine derogabile solo per i patti previsti dai soci di società in house o miste pubbliche private per quanto espressamente previsto dal Tuspp, non possono essere ritenuti efficaci per impostare una governance territoriale strategica per società che hanno da programmare investimenti e politiche strategiche di lungo periodo.

La Multiutility non è oggetto dello schema di deliberazione di costituzione della Holding di partecipazioni.

La previsione che l'Amministratore unico della Holding di partecipazioni sia anche membro del consiglio di amministrazione delle società partecipate non si configura come situazione di incompatibilità ai sensi del Dlgs n. 39/2013 in quanto non gli verranno attribuite deleghe operative. Detto espediente è stato pensato al fine di attuare una simmetria fra organo amministrativo della holding e quello delle società partecipate realizzando anche una economia di spesa senza gravare ulteriormente su utenti e cittadini.

“L'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 stabilisce che la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento:

- a. al perseguimento delle finalità istituzionali: dare risposte alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti;*
- b. la convenienza economica: riferita alla gestione del servizio non ad una società finanziaria che produce costi riducendo le entrate, per minori dividendi, ai Comuni;*
- c. la sostenibilità finanziaria: la capacità della società di autofinanziarsi attraverso la realizzazione di ricavi ed una corretta gestione dei costi; i dividendi che la società incasserà per poi distribuirli ridotti ai soci, non sono ricavi, sono proventi, i ricavi sono quelli prodotti dalle società operative, quelle che erogano i servizi, controllate dalla Multiutility Toscana, ossia ALIA Servizi e Ambiente, con gestione sia ordinaria che straordinaria, di competenza del Consiglio di Amministrazione che, per quanto stabilito dal Codice civile è l'unico e vero domino della società.*

- d. *la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa: principi che competono agli eletti dal popolo la cui realizzazione è una delle componenti del mandato elettorale e per i Comuni è il principale.*

Gli amministratori che hanno l'unico obiettivo economico e finanziario, cioè lo scopo delle società come stabilisce l'art. 2247 del Codice civile: il profitto, per la sua massimizzazione dovranno ridurre i principi citati per evitare inadempimenti del mandato ricevuto.

Del resto, gli amministratori non eletti dal popolo sono nominati non per perseguire una finalità sociale, ma per la gestione economica di un servizio e per garantire il profitto.

La "holding di partecipazione", proprio per la sua natura e funzione non potrà mai garantire quanto imposto dall'art. 4 r 5 del d.lgs. 175/2016-

- *L'art. 20, comma 2 del d.lgs. 175/2016, esclude la possibilità di costituzione di una società quando l'Ente locale detenga "c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", situazione esistente per il Comune con la partecipazione in ALIA, che diverrà una holding finanziaria con la separazione della gestione dei rifiuti e quella nella Holding pubblica con la costituzione della HolCo. Nella letterale interpretazione si potrebbe intendere che l'esclusione debba valere anche per la partecipazione di una holding di Comuni in un'altra holding di Comuni come sarebbero sia ALIA, post separazione dell'attività operativa, che la HolCo.*
- *l'attuale ipotizzata "holding di partecipazione" non modifica in modo sostanziale ed efficace quella precedente che è stata bocciata dalla Corte dei Conti, sono infatti apportati solo alcune variazioni, come quella dell'assunzione di dipendente per evitare di incorrere nella violazione dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 laddove stabilisce che una società pubblica non pu non avere dipendenti o avere un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori, oppure detenere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate; duplicazione che si riscontra in ALIA Servizi Ambientali, sino alla non auspicata quotazione in borsa, o dalla costituenda "holding pubblica" (HolCo) per evitare la quale è stata inserita la partecipazione degli 11 Comuni interessati in "Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese-Valdelsa S.c.p.a.", di modesto valore e marginale rispetto alla partecipazione in ALIA Servizi Ambientali, e, peraltro società consortile che per il suo oggetto e per la partecipazione della Camera di Commercio e delle associazioni di imprenditori e sindacati sarebbe opportuno restasse estranee a manovre di pura natura finanziaria.*

Sono modalità poco corrette che possono essere tollerate, anche se non condivise, in società private perchè i costi di una gestione inopportuna sono a carico del patrimonio privato, ma inaccettabili in una gestione pubblica dove non possono essere sprecate le risorse che sono patrimonio della comunità, ossia del popolo.

- *la documentazione messa a disposizione dei cittadini è confusa e precaria avendo omissso anche di allegare documenti e atti citati che non è stato possibile esaminare.”*

Lo schema di proposta di delibera oggetto di pubblicazione dà chiaramente conto, punto per punto, di quanto richiesto dall'art. 5 del Dlgs 175/2016.

In ordine per esempio alle finalità istituzionali la Holding di partecipazioni persegue dette finalità in quanto:

- **la società costituita nella forma giuridica di società a responsabilità limitata - srl rientra nei vincoli tipologici delle società previste dall'art. 3, c. 1 TUSP;**
- **ha come oggetto esclusivo quello della gestione delle partecipazioni dei comuni soci in società che prestano servizi pubblici a rilevanza economica;**
- **ricade nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lettera d) del TUSP ed è controllata da enti locali, non ha l'obbligo del rispetto del divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società perché ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali.**

Il presente schema di proposta di delibera effettivamente non modifica in modo sostanziale ed efficace quella precedente che è stata bocciata dalla Corte dei Conti, ma ne rappresenta una innovazione sia da un punto di vista del perimetro dei Comuni interessati, sia per quanto riguarda gli scenari delineati nella deliberazione stessa, sia al necessario superamento di tutte le criticità evidenziate dalla Corte stessa, sia infine per la strategicità dell'operazione stessa per i Comuni interessati e quindi dei loro territori. La Holding di partecipazioni comunali non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Nessuna delle società ad oggi partecipata dal Comune di Empoli ha un oggetto analogo o simile alla costituenda Holding di partecipazioni.

Per quanto riguarda la presenza di più partecipazioni in società che svolgono la medesima attività, la possibilità del mantenimento, se sussiste una valida motivazione, è stata precisata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con la deliberazione del 6 novembre 2019, n. 413.

L'obbligo di adottare un piano di razionalizzazione delle partecipazioni quando ricorrono una più fattispecie previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate) ha carattere generale.

La normativa riconosce alle p.a. un potere discrezionale in ordine all'individuazione dello schema più adeguato allo svolgimento delle attività consentite in base all'articolo 4 del Testo unico delle partecipate. Discrezionalità che, tuttavia, non può mai sconfinare nell'arbitrarietà, in quanto è necessario che l'Amministrazione assolva agli obblighi motivazionali.

Pertanto, la partecipazione in distinti organismi che svolgono attività analoghe impone l'adozione del piano, ma non implica automaticamente un provvedimento di razionalizzazione, in quanto l'amministrazione partecipante potrebbe ritenere, in via discrezionale, che la migliore modalità di gestione dell'attività che accomuna gli

organismi in questione sia il mantenimento della pluralità di partecipazioni di natura simile.

“Business Plan

- *I ricavi della holding di partecipazione sono quantificati con riferimento ai dividendi distribuiti da ALIA S.p.A., senza, peraltro, nessuna indicazione di come si formano gli utili, un business plan della stessa sarebbe stato opportuno e necessario, anche nella considerazione che gli utili del 2023, pari a 11 milioni di euro aumentano a 32 milioni del 2024, una variazione pari a tre volte quelli dell'anno precedente che dovrebbe essere documentata a dimostrazione della loro reale consistenza. Affermare semplicemente che sono stati desunti dal business plan predisposto da ALIA il 31.03.2023 non è sufficiente nella logica della trasparenza della gestione delle risorse pubbliche e della possibilità del loro controllo da parte dei cittadini prevista dall'art. 1 del d.lgs. 33/2013.”*

Gli utili di Alia che poi originano i dividendi da distribuire alla Holding di partecipazioni comunali derivano da un Business plan di Alia elaborato per il periodo 2023-2027.

I dividendi distribuiti alla Holding seguono la stessa tendenza incrementativa degli utili di Alia.

Il Business plan a cui fare riferimento ai fini della pubblicità dello schema di delibera di costituzione della Holding di partecipazioni è quello allegato alla proposta di delibera e non quello di Alia.

“Non tiene conto del fatto che, stante il fatto che tra ALIA e la holding, si collocherà anche la Holding pubblica, la HolCo, che, necessariamente ne tratterà una parte a copertura dei propri costi di gestione e patrimonializzazione, e, pertanto, saranno inferiori a quelli indicati.”

Il Business plan allegato allo schema di deliberazione si basa su un'analisi realistica e prudente, partendo dall'analisi della situazione attuale tiene in debito conto delle decisioni strategiche che dipendono dagli 11 Comuni dell'Unione dei Comuni.

La scelta se e quando costituire la HolCo dipenderà dalla volontà di tutti i Comuni che fanno parte di Alia, di cui i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni costituiscono solo l'11% del capitale sociale.

La parte quantitativa del piano rappresenta le strategie che si intendono adottare in termini di distribuzione dei dividendi e di eventuali trasferimenti alle società e questi ultimi si ipotizzano pari a zero euro.

“Non si comprende come sia possibile prevedere un entrata di dividendi nella holding di partecipazione nell'anno 2024, quello corrente, quando le delibere dei Consigli comunali devono ancora essere adottate e la procedura di costituzione, regolata dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016,

prevede la trasmissione della delibera alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; la società pu percepire i dividendi solo se costituita, iscritta al registro della imprese e titolare delle quote di partecipazione alla data del loro pagamento, fatto abbastanza improbabile.”

Lo studio di fattibilità della costituzione della Holding è iniziato nel corso del 2023 e per completezza di analisi dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale è stato ipotizzato lo scenario più ottimistico della costituzione della società entro i primi mesi dell'anno. Il Business plan comunque è e rimane uno strumento molto flessibile e quindi da aggiornare a scorrimento adattandosi alle diverse tempistiche necessarie a terminare la procedura di costituzione.

“Si ritiene opportuno inoltre evidenziare che la redistribuzione dei dividendi ai Comuni avrà una sospensione di un anno in quanto sarà possibile distribuirli solo dopo l'approvazione del bilancio che, normalmente, avviene l'anno successivo alla loro percezione, fatto che è rilevabile e confermato dallo Stato Patrimoniale del business plan. È possibile sempre corrispondere ai soci dividendi in acconto ma previa approvazione di un bilancio intermedio, fatto che non si evince dal business plan.”

Il meccanismo della distribuzione dei dividendi riportato nel Business plan è quello previsto dalla legge con le scadenze temporali da essa previste. E' possibile comunque che la distribuzione dei dividendi possa essere anche di entità superiore qualora ci fosse la possibilità di distribuire parte delle riserve straordinarie. L'ipotesi presa alla base della elaborazione del Business plan è quella più prudentiale date le informazioni contabili disponibili alla data della sua elaborazione.

“È eccessivo e sproporzionato un costo di 78/79 mila euro per una società che, come affermato nella proposta di delibera, svolge esclusivamente la gestione della partecipazione in società, attualmente ALIA Servizi Ambientali e ASEV scpa e dal business plan non si rileva che siano previste nuove acquisizioni. una gestione amministrativa che si racchiude in poche righe di contabilità, quella di riscossione dei dividendi e della loro distribuzione ai soci, oltre alla formazione del bilancio che non richiederà particolare impegno considerata l'esiguità dell'attività, che per comporta oneri significativi quanto inutili:

- € 15.000 per il revisore legale che sarà impegnato qualche ora in tutto l'anno;
- € 5.000 per il service sistema informatico di cui non si capisce l'utilità per la dimensione dell'attività svolta;
- € 9.000 per le spese amministrative e di segreteria, pure incomprensibile;
- € 5.000 per rimborso spese / compenso amministratore unico ai quali dovrà aggiungersi la remunerazione a carico dei bilanci delle società partecipate che, si ripete, per le modalità da adottarsi pu costituire una violazione della normativa relativa all'incompatibilità degli amministratori;

- € 31.250 per il costo del personale che certamente non è necessario per la gestione ma che è utile a superare il disposto di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. 175/2016 che non consentono partecipazioni in "b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".
- La quantificazione dell'ammortamento annuale in € 2.000 ed essendo assenti altre tipologie di immobilizzazioni, si pu ipotizzare, che il costo della costituzione sia prevista in € 10.000, importo che sembra basso per un'operazione che prevede, oltre all'atto notarile, due perizie, imposte dall'art. 2343 del Codice civile, per la valutazione delle quote di partecipazione da conferire nella holding di partecipazione.”

Nell’elaborazione del Business Plan è stato tenuto in debito conto ai fini della valutazione complessiva:

- dei costi di governance non immediatamente eliminabili seppur ottimizzati (ad es. la scelta dell’organo di controllo e amministrativo di tipo monocratico ovvero del revisore unico e dell’amministratore unico, della sede legale ed amministrativa presso quella dell’Unione dei comuni);

- dei costi difficilmente comprimibili (ad es. le utenze, le prestazioni di servizi minimi, le consulenze necessarie e l’acquisto di hardware e di software necessari);

- dei costi di una unità di personale specializzata a fronte del trasferimento da parte dei Comuni soci di attività in materia di controllo alla Holding, queste ultime ad oggi svolte all’interno di ogni comune dalle unità operative che si occupano anche dei controlli sulle società e di conseguenza dei benefici che ogni Comune avrà in termini di standardizzazione ed ottimizzazione dei processi di controllo svolti dal personale dipendente;

- degli eventuali accantonamenti che le amministrazioni saranno tenute a stanziare, ai sensi dell’art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione.

Il piano si basa su un’analisi realistica e prudente in quanto il Business plan deve avere anche la capacità di ritrovare al proprio interno un equilibrio a fronte di imprevisti o fatti straordinari, rimodulando nel caso specifico le voci di costo per quanto possibile.

Alcune voci di costo sono necessarie proprio per rendere operativa la società e non trasformarla in una scatola vuota.

In particolare la quantificazione degli ammortamenti in 2.000 euro deriva da acquisti di beni strumentali quali per es hardware per 10.000 euro. Quest’ultimo costo è allocato tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzato ogni anno per il 20% per un periodo di 5 anni.

Il Segretario Generale

Dr.ssa Rita Ciardelli